



Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Indice

1. Informazioni generali	4
2. Oggetto della procedura di consultazione	4
3. Elenco dei partecipanti	4
4. Osservazioni principali	5
4.1 Osservazioni principali dei Cantoni.....	5
4.2 Osservazioni principali di partiti, associazioni mantello e altre organizzazioni	5
5. Osservazioni su singole disposizioni.....	8
5.1 Articolo 6.....	8
5.2 Articolo 7.....	8
5.3 Articolo 8.....	8
5.4 Articolo 11	8
5.5 Articolo 12.....	9
5.6 Articolo 15.....	9
5.7 Articolo 16.....	9
5.8 Articolo 17.....	9
5.9 Articolo 19.....	10
5.10 Articolo 20.....	10
5.11 Articolo 21	10
5.12 Articolo 24.....	12
5.13 Articolo 25.....	12
5.14 Articolo 26.....	12
5.15 Articolo 27.....	12
5.16 Articolo 28.....	13
5.17 Articolo 29.....	13
5.18 Articolo 30.....	13
5.19 Articolo 31	13
5.20 Articolo 32.....	14
5.21 Articolo 33.....	14
5.22 Articolo 37.....	15
5.23 Articolo 38.....	15
5.24 Articolo 43.....	16
5.25 Articolo 46.....	16
5.26 Articolo 52.....	16

5.27	Articolo 53.....	16
5.28	Articolo 54.....	16
5.29	Articolo 56.....	17
5.30	Articolo 61.....	17
5.31	Articolo 64.....	17
5.32	Articolo 66.....	18
5.33	Articolo 67.....	18
5.34	Articolo 69.....	19
5.35	Articolo 74.....	19
5.36	Articoli 76 e 79.....	19
5.37	Articolo 81.....	19
5.38	Articolo 84.....	19
5.39	Articoli 86, 87 e 102.....	20
5.40	Articolo 91.....	20
5.41	Articolo 95.....	20
5.42	Articolo 98.....	20
5.43	Articolo 103.....	20
5.44	Articolo 105.....	20
5.45	Articolo 115.....	20
5.46	Articolo 118.....	21
5.47	Articolo 123.....	21
6.	Altri punti da inserire o verificare.....	21
	Anhang / Annexe / Allegato	22

1. Informazioni generali

Il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) con decisione del 27 maggio 2020. La consultazione si è conclusa il 18 settembre 2020. Sono stati invitati a presentare un parere tutti i Cantoni e la CdC, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre organizzazioni e organi d'esecuzione. Sono pervenuti 91 pareri entro il termine ultimo della procedura. Il presente rapporto fornisce informazioni sulle posizioni ricevute e ne riassume il contenuto in maniera strutturata e oggettiva. I pareri sono accessibili pubblicamente. Per maggiori dettagli sui singoli commenti o per consultarli si rimanda pertanto alla piattaforma di pubblicazione della Confederazione (<https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2020.html>).

2. Oggetto della procedura di consultazione

L'ordinanza del 29 giugno 2005 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr; RS 832.311.141) è entrata in vigore il 1° gennaio 2006. Riunisce in sé le disposizioni dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei lavori di costruzione, dell'ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni per lavori di qualsiasi genere inerenti ai tetti e di altre ordinanze speciali (prevenzione degli infortuni nell'esecuzione di scavi, pozzi e lavori del genere; obbligo di annunciare i lavori per la costruzione di gallerie e l'abbattimento delle rocce all'aperto; misure da prendere per prevenire gli infortuni nell'edilizia in caso d'impiego di ponti sospesi a piattaforma mobile per lavori di intonacatura, pittura, ecc.; misure da prendere per prevenire gli infortuni nei lavori all'aperto per l'estrazione e la preparazione di pietre, minerali, ghiaia, sabbia, argilla, torba e materiali del genere). Il 1° novembre 2011 l'ordinanza sui lavori di costruzione è stata integrata dal capitolo 8a «Impianti termici e camini di fabbrica».

Diverse disposizioni dell'ordinanza vigente necessitano di una revisione. Lo stato della tecnica ha fatto passi da gigante in alcuni campi. Alcuni requisiti nel frattempo sono stati disciplinati da norme europee. Le esperienze maturate nell'attuazione delle prescrizioni dell'ordinanza hanno inoltre mostrato che alcuni punti sono formulati in modo poco chiaro. La revisione proposta intende risolvere tutte queste lacune e adeguare altresì le disposizioni allo stato della tecnica e alla prassi attuali, eliminando infine le contraddizioni esistenti con diversi atti regolatori.

Il progetto di ordinanza si compone ora di 13 capitoli. Le principali modifiche riguardano l'altezza di caduta e i ponteggi. Le divergenze esistenti tra alcuni capitoli in merito alle disposizioni in materia di protezione contro le cadute hanno generato situazioni di incertezza. Al capitolo «Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione», per esempio, si dispone che debbano essere adottate misure di sicurezza da un'altezza di caduta di 2 metri, mentre nel capitolo speciale dei «Lavori sui tetti» questo valore è fissato a 3 metri. Uniformando l'altezza di caduta a 2 metri, si fa chiarezza e si garantisce la certezza del diritto. Molte disposizioni contenute nel capitolo «Ponteggi» sono state nel frattempo disciplinate a livello europeo nelle norme europee 12810 e 12811; essendo superfluo indicarle anche all'interno di un'ordinanza del Consiglio federale, è stato possibile stralciarle da suddetto capitolo.

3. Elenco dei partecipanti

In allegato è riportato un elenco dei Cantoni, partiti, associazioni mantello e organizzazioni invitate che hanno partecipato alla consultazione. Tutti i pareri ricevuti, compresi quelli di privati, sono accessibili pubblicamente.

4. Osservazioni principali

4.1 Osservazioni principali dei Cantoni

23 dei Cantoni partecipanti (**ZH, BE, LU, UR OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, AR, AI, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU**) dichiarano esplicitamente di ritenere positivo il progetto. La revisione proposta è accolta con favore, le disposizioni vengono adeguate allo stato della tecnica e alla prassi attuali e si eliminano le contraddizioni esistenti con diversi atti regolatori, facendo così chiarezza per gli organi esecutivi e garantendo la certezza del diritto. Sono accolte di buon grado anche le diverse proposte di modifica che migliorano la sicurezza e la protezione della salute nei cantieri. I Cantoni **ZH, BE, ZG, AR, VS, VD** e **GE** hanno presentato anche osservazioni supplementari su singoli articoli. I Cantoni **SG** e **GR** rinunciano espressamente a prendere posizione.

4.2 Osservazioni principali di partiti, associazioni mantello e altre organizzazioni

Per i partiti, le associazioni mantello e altre organizzazioni i seguenti punti in particolare sono oggetto di osservazioni:

Momento dell'entrata in vigore (art. 124)

La **Società Svizzera degli impresari - costruttori (SBV)** ritiene che, fissando l'entrata in vigore dell'ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) integralmente rivista al 1° luglio 2021, le modifiche alla sicurezza sul lavoro arrivano nel mezzo di una fase di lavoro intensa. Le imprese dovrebbero attuare i nuovi requisiti dal 1° luglio 2021, senza poter tenere adeguatamente conto di tali modifiche in fase di calcolo e pianificazione delle commesse. Al contempo l'OLCostr stabilisce che le misure protettive e precauzionali necessarie vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori debbano essere incluse nel prezzo. Questo significa un'enorme incertezza in termini di costi e del diritto proprio per la maggior parte dei progetti edili nei mesi estivi. Non di rado si verificano slittamenti delle scadenze. Per assicurare la certezza del diritto, **SBV** (così come **PLR, UDC**) ritengono che l'entrata in vigore debba essere prevista non prima del 1° gennaio 2022.

Anche per **suisselec** l'entrata in vigore dell'ordinanza rivista dovrebbe essere posticipata al 1° gennaio 2022. Se il termine del 1° luglio 2021 fosse perentorio, si dovrebbe definire un'adeguata fase transitoria. Anche l'**Unione svizzera delle arti e dei mestieri (usam)**, l'**Unione svizzera degli imprenditori (USI)**, la **Vereinigung Schweizerischer Bahntechnik-Unternehmen (VSBTU)** e la **Naturstein-Verband Schweiz (NVS)** chiedono che l'ordinanza sui lavori di costruzione rivista entri in vigore soltanto a inizio 2022.

Secondo **Holzbau Schweiz (HBCH)** il progetto di ordinanza deve essere posto in vigore soltanto dopo l'adeguamento dell'OPI e della LL con la responsabilizzazione della committenza. La **Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA)** e la **Vereinigung Schweizerischer Gleisbauunternehmer (VSG)** sono del parere che posticipando l'entrata in vigore al 1° luglio 2022 ci si preparerebbe meglio.

Pianificazione dei lavori di costruzione/Corresponsabilità della committenza (art. 3)

La revisione totale dell'ordinanza sui lavori di costruzione offre l'opportunità, secondo **SBV** e **USI**, di coinvolgere anche la committenza nelle attività di pianificazione, attuazione, controllo e manutenzione di misure proprie al cantiere. In un cantiere diverse imprese condividono le stesse superfici praticabili e di lavoro; anziché riversare questi obblighi su ciascuna singola impresa rimandando alla LAINF, la sicurezza di tali spazi deve essere garantita a livello centrale. **SBV** e **USI** (e anche **UDC**) non mettono in discussione il dovere fondamentale di assistenza dell'impresa nei confronti dei propri lavoratori, ma suggeriscono invece che la

responsabilità debba essere anche della committenza, degli architetti e della direzione lavori. La necessità d'intervenire al riguardo è evidente già oggi, dal momento che l'incertezza in fase di pianificazione comporta costose aggiunte contrattuali, che talvolta devono essere impugnate in sede giudiziaria e in lunghe procedure.

Dal punto di vista di **Baukader Schweiz**, nell'ordinanza proposta la fase di pianificazione è presa troppo poco in considerazione nel complesso. Aspetti importanti riguardanti la sicurezza e la protezione della salute, come per esempio sbarramenti, ponteggi supplementari ecc. dovrebbero essere elencati già nella documentazione di gara. Secondo **Baukader Schweiz** (così come **VSG, Schweizer Maler- und Gipserunternehmer Verband (SMGV), Verband Schweizer Schreiner Meister und Möbelfabrikanten (VSSM), Schweizerischer Plattenverband (SPV)**) l'ordinanza dovrebbe chiamare in causa la responsabilità anche del committente o del suo rappresentante, e questo già nella fase di pianificazione.

Anche **suissetec** è dell'avviso che tutti i dispositivi che servono a più ditte / imprese (protezioni collettive, installazioni sanitarie, vie d'accesso, ponteggi, dispositivi di trasporto, illuminazione ecc.) debbano essere organizzati e controllati dal committente / dalla direzione lavori o dal loro rappresentante (coordinatore per la sicurezza). Per l'**Unione sindacale svizzera (USS)** è ancora più importante includere le misure di sicurezza sul lavoro già nella fase di pianificazione e specificare nel contratto d'appalto misure di protezione proprie al cantiere che saranno poi utilizzate da tutte le imprese presenti in cantiere. Inoltre si dovrebbe responsabilizzare maggiormente il committente / la direzione lavori. **HBCH** considera imprescindibile una collaborazione dei datori di lavoro di altre ditte così come il coinvolgimento obbligatorio del committente. Per un'attuazione efficace dell'ordinanza sui lavori di costruzione nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute occorre inoltre adattare urgentemente le basi normative complementari come l'OPI e la LL in termini di doveri e responsabilità della committenza. La **Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (EKAS)** ritiene che per un cantiere sicuro sia importante una pianificazione globale che disciplini gli aspetti collettivi della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute per tutte le imprese che lavorano all'opera. Per **Seilbahnen Schweiz** ha senso che il dovere di assistenza e la responsabilità per l'attuazione, il controllo e la manutenzione di misure proprie al cantiere continuino a rimanere presso le singole imprese appaltate (vale a dire l'appaltatore nei confronti della committenza e nel suo ruolo di datore di lavoro nei confronti del personale) e non presso la committenza. Il datore di lavoro può affidare i lavori a un'altra ditta. La committenza non ha però alcun vincolo contrattuale diretto con questa ditta terza e non potrebbe quindi imporre misure proprie al cantiere. Una buona pianificazione dei lavori e delle misure è importante e costituisce un compito essenziale.

Piano di protezione scritto (art. 4)

Per **SBV** e **USI**, un piano di protezione supplementare rappresenta unicamente un onere amministrativo aggiuntivo con un nome diverso, ma non apporta alcun beneficio ulteriore in termini di sicurezza e protezione della salute dei lavoratori. Già oggi le aziende dell'edilizia principale e l'industria delle opere di finitura sono soggette all'obbligo della prova per i loro sistemi e organizzazione di sicurezza. È pertanto indispensabile stralciare dall'ordinanza i sottopunti citati. Per **usam** la formazione dei lavoratori è già definita nel sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e della salute (soluzione settoriale, ISO 45001 ecc.). Per evitare doppioni si deve consentire ai datori di lavoro che applicano una soluzione settoriale o si attengono alla relativa norma ISO di fare riferimento a questi regolamenti. Secondo **suissetec** e **VSG** l'articolo deve essere precisato. Ripete prescrizioni dell'articolo 3 (p. es. misure di sicurezza, requisiti per la protezione della salute). Inoltre non è chiaro quali punti del capoverso 2 devono essere documentati in generale in un piano di sicurezza aziendale e quali invece devono essere propri al cantiere o specifici per l'opera. Il termine «analisi dei rischi» deve essere sostituito con «identificazione dei pericoli». Un'analisi dei rischi può essere eventualmente richiesta quando non esistono regole per i pericoli riconosciuti (metodo Suva): in tal caso vanno coinvolti specialisti della sicurezza sul lavoro e/o tecnici.

USS esprime soddisfazione per l'obbligo imposto al datore di lavoro di disporre di un piano di sicurezza e protezione della salute scritto e chiede che in esso si preveda anche una sezione riguardante la collaborazione con le altre imprese operanti nel cantiere. **Unisanté** propone d'inserire l'analisi dei rischi nei lavori preparatori del piano di sicurezza e protezione della salute. Inoltre non è sufficiente che il piano di sicurezza disciplini l'analisi dei rischi, in quanto è piuttosto l'analisi dei rischi che consente di definire le lettere a, b, c, e ed f. Per la **Verband Schweizer Elektroinstallationsfirmen (EIT.Swiss)** l'introduzione del piano di sicurezza e protezione della salute già in fase di pianificazione prevista all'articolo 4 della nuova ordinanza sui lavori di costruzione rappresenta un importante passo avanti. Contribuisce infatti a fornire a committenti, progettisti, architetti e direzioni lavori informazioni essenziali in merito a competenze, rischi e possibili costi già in una fase iniziale. Per la **Schweizerischer Bergführerverband** si deve citare anche la tecnica di lavoro in fune, essendo questa una tecnica di lavoro riconosciuta.

Rafforzamento della protezione della salute nell'ordinanza sui lavori di costruzione

USS plaude al rafforzamento della protezione della salute risultante dalla revisione in oggetto, in particolare grazie all'integrazione di misure di protezione della salute nelle misure proprie al cantiere e nel piano di sicurezza e protezione della salute, con l'obbligo accresciuto di valutazione e informazione per le sostanze particolarmente pericolose per la salute (specialmente amianto) e sancendo un obiettivo di protezione per coloro che eseguono lavori al sole, al caldo e al freddo. Sono dello stesso avviso anche **syna, Travail.Suisse, unia e PS**. Durante il periodo del Covid-19 le misure igieniche nei cantieri hanno raggiunto un livello apprezzabile. Sapone, WC in numero sufficiente, acqua corrente, distributori di salviette, disinfettanti ecc. erano disponibili nella maggior parte dei casi. Questo miglioramento delle misure igieniche è riconducibile in particolare al controllo speciale imposto dall'ordinanza COVID-19 del Consiglio federale. **suissetec** ritiene perciò che, per ragioni di protezione della salute, questo maggiore livello igienico debba ora diventare necessariamente la regola.

Abbassamento dell'altezza di caduta massima consentita da 3 a 2 metri per lavori sui tetti (art. 41 cpv. 1)

HBCH accoglie molto positivamente una misura contro le cadute a partire da 2 metri per i tetti inclinati. Per i tetti piani di dimensioni ridotte, p. es. tettoie per automobili, pergolati, annessi e connessi, la limitazione dell'altezza di caduta a 2 metri è invece troppo restrittiva e spropositata. In questi casi deve essere possibile installare la necessaria protezione anticaduta internamente ed esternamente a partire da un'altezza di 3 metri. Del resto anche i lavori di montaggio sono possibili fino a un'altezza di caduta di 3 metri. Per questo tipo di costruzioni con una superficie in pianta fino a 60 m² (senza sporgenza del tetto) è necessaria inoltre una disposizione aggiuntiva. Per la **Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE)** e la **Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d'Ebénisterie et de Menuiserie (FRECEM)** l'abbassamento dell'altezza da 3 a 2 metri ha un effetto doppiamente perverso: spesso le protezioni sono molto complicate da installare, non sono ergonomiche e il loro utilizzo spesso è purtroppo trascurato dagli operai. **Gebäudehülle Schweiz (GCH)** comunica di non potere trovare alcun motivo rilevante che giustifichi il mantenimento delle misure di protezione anticaduta a 3 metri. Nella vigente ordinanza sui lavori di costruzione le altezze di caduta erano definite in modo eterogeneo, per cui l'**Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva)** ed **EKAS** propongono di uniformarle nel quadro dell'attuale revisione.

5. Osservazioni su singole disposizioni

5.1 Articolo 6

Capoversi 2 e 3

Per **SBV** e **metal.suisse** l'obbligo di indossare il casco di protezione si riferisce all'intera area di cantiere. Pertanto la struttura grezza deve essere meglio definita: in molti cantieri si presenta la problematica di carpentieri e metalcostruttori che non reputano necessario indossare il casco, non essendo chiaro quando una struttura grezza si considera completata. **EKAS** ritiene che lo stato della tecnica odierno consista nell'utilizzo del casco di protezione con cinturino sottogola da parte dei lavoratori nei settori con elicotteri. Perciò questo punto deve essere aggiunto al capoverso 3. Secondo **SwissSafety** si dovrebbe precisare il cinturino sottogola, perché in queste attività le semplici cinghie sono insufficienti.

5.2 Articolo 7

SBV, **metal.suisse** e **usam** chiedono una designazione più chiara dei veicoli di trasporto. **HBCH** afferma che solitamente i lavoratori si recano in cantiere con un veicolo di trasporto. Questo significherebbe che gli indumenti ad alta visibilità andrebbero indossati anche per salire e scendere dai veicoli. Lo stesso varrebbe anche per brevi operazioni di carico e scarico, come p. es. cassette degli attrezzi, utensili manuali ecc. Questo comporterebbe però l'obbligo di indossare indumenti ad alta visibilità in generale per tutti i lavori di costruzione. Le attività di carico e scarico brevi di veicoli di trasporto così come i trasporti di persone devono invece essere esonerati da quest'obbligo. Per la **Verband der Schweizerischen Baumaschinenwirtschaft (VSBM)**, non può sussistere l'obbligo di indossare indumenti ad alta visibilità (secondo la EN ISO 20471) durante i lavori di manutenzione e riparazione su macchine edili in cantiere. Durante i lavori di saldatura e simili le strisce riflettenti rappresentano un rischio di ustioni sul corpo. Inoltre le superfici retroriflettenti tendono a sporcarsi molto durante i lavori di manutenzione e riparazione di macchine edili.

5.3 Articolo 8

Capoverso 2

Per **SBV**, **metal.suisse**, **Suissetec** e **HBCH** l'organizzazione da allertare / di emergenza deve essere definita di norma attraverso i numeri di emergenza ufficiali. Pertanto si devono stralciare le espressioni «come medico, ospedale» e «più vicini». Per **SwissSafety** il piano di soccorso deve adattarsi costantemente alle nuove situazioni. Non può essere un documento statico. Secondo **Seilarbeit Schweiz**, nel settore dei lavori con DPI anticaduta un'affermazione così generica non è sufficiente. Occorre specificare le competenze necessarie.

5.4 Articolo 11

SBV e **metal.suisse** sono del parere che non soltanto gli accessi al cantiere debbano avere una larghezza minima di 1 metro, ma anche tutte le vie di passaggio principali. Non essendo specificato come deve essere il «corrimano», basterebbe montare soltanto 1 tubo a un'altezza di circa 80 cm, ma in questa variante esecutiva lo spazio tra il tubo e la scala è troppo grande, con conseguente rischio di caduta. Qui si deve parlare di protezione laterale con corrimano. Per **GCH** le scale con più di 5 gradini devono essere dotate di un corrimano. La pendenza è indicata in percentuale (%), mentre negli altri articoli dell'ordinanza tutte le pendenze sono indicate in gradi (°). Per evitare confusione, **GE** preferirebbe che s'indicasse una cifra in gradi anche in questo articolo.

5.5 Articolo 12

Capoverso 1

suissetec ritiene necessari gli sbarramenti o altre misure a partire da una superficie con dimensioni 30x30 cm (analogamente alla distanza facciata–ponteggio di facciata). Le superfici, le parti di costruzione e i rivestimenti non resistenti alla rottura devono essere protetti da sbarramenti oppure devono essere prese altre misure per evitare che vi si acceda inavvertitamente. Se necessario occorre proteggerli mediante una copertura solida o una passerella. Per **GCH** si deve precisare, dandone prova, se superfici, parti di costruzione e rivestimenti non sono resistenti alla rottura, e cioè il fabbricante deve rilasciare una dichiarazione sui prodotti.

5.6 Articolo 15

Per **SBV** e **metal.suisse** l'articolo deve essere ampliato con le scale a pioli. Se per accedere ai posti di lavoro occorre superare dislivelli superiori a 50 cm, devono essere utilizzate attrezzature di lavoro adatte, come le scale a rampa. **GCH** chiede di sostituire i 50 cm con 100 cm. Il primo gradino di una scala per accedere ai ponteggi non può trovarsi a 49,9 cm da terra. Secondo **HBCH** questa disposizione è nuova e inapplicabile soprattutto per i ponteggi. Il dislivello superiore a 50 cm è spropositato: in tal caso si dovrebbero utilizzare attrezzature da lavoro come scale a rampa ecc. anche sui ponteggi per esempio per salire sul tetto attraverso il ponte da lattoniere. I sistemi di ponteggio non prevedono però simili strutture. Nell'ordinanza vigente l'altezza prescritta è di 1 metro. Per dislivelli di 50 cm è impraticabile dover montare scale a rampa o altre attrezzature di lavoro. Pertanto dal punto di vista di **ZG** si deve mantenere 1 metro. La limitazione alle scale a rampa riguardo alle attrezzature da lavoro da utilizzare per superare dislivelli è restrittiva rispetto alla versione vigente dell'ordinanza. Per la **Verband Schweizer Elektrizitätsunternehmen (VSE)** l'applicazione di scale a rampa non è opportuna e possibile in ogni caso.

5.7 Articolo 16

Capoversi 2 e 3

Per **SBV**, **metal.suisse** e **usam** la portata può essere calcolata e comprovata anche da specialisti con la necessaria esperienza. Non servono necessariamente degli ingegneri. L'apposizione delle relative indicazioni sulla carreggiata deve inoltre essere garantita dal committente. **usam** chiede che al capoverso 3, oltre a guardrail e cordoli, si autorizzino anche misure di protezione alternative equivalenti. Per **ZH** nel capoverso 3 si dovrebbe specificare l'altezza minima. L'articolo 16 riguarda le carreggiate (*voie de circulation*). Al capoverso 4 si parla di corsia (*voie de roulement*). **GE** si chiede quale sia la differenza tra i due termini e, qualora non ve ne sia alcuna, sarebbe opportuno mantenere il primo (*voie de circulation*). Secondo la **Schweizerischer Bergführerverband** e **metal.suisse** l'ingegnere specializzato non deve essere menzionato. Anche altre persone o enti possono disporre delle competenze per modellare e calcolare questioni di tecnica edilizia secondo metodi riconosciuti.

5.8 Articolo 17

SPV constata che il titolo parla di oggetti e materiali che cadono e crollano, ma nel testo dell'articolo non si menziona la «caduta». Oggetti e materiali solitamente non cadono, mentre cadono di tanto le parti di una costruzione. Pertanto il testo dell'articolo va integrato con «parti di costruzione che crollano e».

5.9 Articolo 19

Capoverso 1

Syna e **Travail.Suisse** giudicano appropriato l'adeguamento del titolo. Il capoverso 1 prescrive «corrispondenti misure tecniche» qualora nella zona di pericolo di un veicolo di trasporto in movimento o di una macchina edile dovessero comunque venirsi a trovare delle persone. Questa affermazione significa a contrario che se delle persone si trovano nella zona di pericolo di un veicolo di trasporto o di una macchina edile non provvisto/a di una misura tecnica, tale mezzo deve essere arrestato «immediatamente». La prassi dimostra tuttavia che, nella maggior parte dei casi con esito letale, il conducente di un veicolo di trasporto o una macchina edile non sapeva assolutamente che vi fosse una persona nella zona di pericolo del proprio mezzo. Se il conducente avesse potuto contare su un ausilio visivo supplementare, si potrebbe supporre che il pericolo di incidente sarebbe stato ridotto al minimo.

Capoverso 3

USS, **syna**, **Travail.Suisse**, **unia** e **PS** fanno notare che una misura tecnica controversa e intensamente discussa dal gruppo di esperti sarebbe la conversione di tutti i veicoli di trasporto e le macchine edili che non sono in grado di assicurare una visuale posteriore e laterale sufficiente. Questa è infatti la causa di ripetuti incidenti mortali nei cantieri. Pertanto **USS**, **syna**, **Travail.Suisse**, **unia** e **PS** sono dell'avviso che i costi legati alla conversione o all'acquisto di una soluzione tecnica come per esempio una telecamera posteriore sarebbero assolutamente proporzionati alla possibilità di salvare vite o evitare gravi invalidità permanenti.

5.10 Articolo 20

Capoversi 1 e 2

Per **SBV** e **metal.suisse** la formulazione include i requisiti sia delle scale da lavoro sia delle scale a pioli utilizzate per superare dislivelli. Inoltre non ha senso rendere le scale inutilizzabili: o possono essere riparate a regola d'arte oppure devono essere eliminate. Non vengono citate le scale doppie con piattaforma superiore e appoggio con arco a prolungamento dei montanti, sebbene sia il tipo di scala usato più di frequente. Secondo **GE** anche il suo utilizzo dovrebbe essere disciplinato.

5.11 Articolo 21

Capoversi 1 e 2

Suva ed **EKAS** ritengono che il termine tedesco «mobil» (*mobile*) non sia comune in relazione alle scale a pioli. Il termine «tragbar» (*portatili*) è utilizzato sia dalla Suva sia dai Paesi europei limitrofi. Anche per **SBV**, **metal.suisse** e **suissetec mobil** va sostituito con *tragbar*. Per **SBV** e **metal.suisse** la questione qui è la proporzionalità; non si tratta assolutamente di stabilire se, per motivi di sicurezza, la scala a pioli sia l'attrezzatura di lavoro migliore. Non essendo dotata di protezioni laterali, in termini di sicurezza non sarà mai la più adatta. La scelta ricade sulla scala perché, in ragione della durata dei lavori, è la scelta migliore in termini di proporzionalità. **suissetec** e **HBCH** chiedono di stralciare il capoverso 1, dal momento che l'impiego di scale a pioli è già contemplato nell'identificazione dei pericoli agli articoli 3 e 4. Per migliorare l'idoneità delle scale a pioli in termini di sicurezza si potrebbe richiedere la prova di un'istruzione. L'impiego delle scale a pioli deve essere possibile in linea di principio fino a un'altezza di caduta di 2 metri. Il capoverso 2 dovrebbe poi specificare meglio la durata di impiego. Per **HBCH** l'impiego delle scale a pioli dovrebbe essere possibile in linea di principio fino a un'altezza di caduta di 3 metri.

USS, syna, Travail.Suisse, unia e PS approvano la nuova disposizione secondo cui i lavori con scale portatili possono essere svolti solo quando non vi è un'altra attrezzatura di lavoro più adatta in termini di sicurezza.

La **Verband Schweizerischer Unternehmen für Decken- und Innenausbau-systeme (VSD)** afferma che le regole e prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute danno maggiori frutti quando lo scopo e l'ottemperanza sono riconosciuti e condivisi dai lavoratori. Nel loro settore, l'utilizzo prudente delle scale doppie è all'ordine del giorno, perché per molte opere (p. es. coperture di impianti WC durante lavori di risanamento) non si può impiegare nessun'altra attrezzatura di lavoro per motivi di spazio. I lavoratori vengono formati appositamente e sensibilizzati costantemente. Proprio nei lavori di ristrutturazione la durata dell'attività su una scala portatile non può essere determinata dal datore di lavoro. Per **VSD** questa formulazione è eccessiva e chiede di tenere conto della proporzionalità e delle ripercussioni nei singoli settori. I lavori su scale portatili possono essere solo di breve durata. La **Verband für Wohnraumfeuerungen, Plattenbeläge und Abgassysteme (Feusuisse)** si chiede cosa s'intende per breve durata. Secondo **BE** il concetto di breve durata potrebbe causare problemi nell'applicazione pratica, perché troppo vago. Poiché nei locali stretti (locali tecnici) non è sempre possibile lavorare con un ponteggio, per la **Schweizerischer Verein für Luft- und Wasserhygiene (SVLW)** l'impiego di scale a pioli dovrebbe essere consentito in linea di principio fino a un'altezza del locale di 3 metri. **VSBTU** è dell'avviso che il termine scale «mobili» si riferisca a una gamma molto ampia di scale a pioli: tutte quelle non fisse. Ci sono sicuramente scale mobili utilizzabili; per esempio in ambito ferroviario si impiegano di norma scale mobili (su ruote, solide e con un'elevata sicurezza) per i lavori sulle linee di trasmissione. La sicurezza in questo caso è notevolmente superiore per esempio rispetto a scale doppie portatili. Per **VSE** i lavori su scale mobili devono continuare a essere consentiti quando sono «adeguati alle circostanze».

Capoverso 3

Baukader Schweiz non riesce a immaginarlo con una scala di 3 metri e chiede pertanto lo stralcio del capoverso. Nei lavori di montaggio di elementi per pareti, coperture di tetti e solette si devono adottare misure anticaduta soltanto a partire dai 3 metri. Per **HBCH** deve pertanto essere possibile per tali lavori, così come per esempio per il carico e scarico di elementi su pianali, impiegare scale portatili senza protezione contro le cadute fino a 3 metri.

USS, syna, Travail.Suisse, unia e PS sostengono espressamente l'uniformazione dell'altezza di caduta a 2 metri. A partire da tale altezza si devono adottare misure di protezione contro le cadute. Queste ultime, infatti, rimangono una delle cause più frequenti di infortuni nell'edilizia e l'altezza fa la differenza in termini di letalità.

VSD ed **EIT.Swiss** considerano sproporzionati e non attuabili gli inasprimenti delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza contro le cadute con la nuova altezza di 2 metri. La regolamentazione attuale che impone l'adozione di misure di sicurezza a partire da un'altezza di caduta di 3 metri è del tutto sufficiente. Allo stesso modo, **EIT.Swiss** ritiene che anche le misure ai bordi dei tetti debbano essere adottate a partire da un'altezza di caduta di 3 metri e che la stessa altezza debba valere per l'obbligo di impiegare ponteggi di ritenuta. Se si dovesse mantenere l'altezza di caduta proposta, **EIT.Swiss** suggerisce di pensare in alternativa a esonerare da queste disposizioni i lavori di manutenzione senza l'impiego di macchine pesanti. **SMGV** si chiede come dovrebbe essere fatta una misura di protezione contro le cadute quando si lavora su una scala portatile e chiede di aumentare di almeno 1 metro l'altezza di caduta di 2 metri. Qualsiasi altra soluzione sarebbe sproporzionata. Per **FVE** e **FRECEM** l'abbassamento dell'altezza da 3 a 2 metri ha un effetto doppiamente perverso: spesso le protezioni sono molto complicate da installare, non sono ergonomiche e il loro utilizzo spesso è purtroppo trascurato dagli operai. In aggiunta, l'articolo 21 proposto è relativamente restrittivo, perché si riferisce soltanto al concetto di scala portatile, peraltro vago. Sarebbe opportuno inserire anche le scale doppie, cioè le scalette. Le misure di sicurezza contro le cadute su scale portatili a partire da un'altezza di caduta di 2 metri non sono attuabili

nella pratica. **ZG** chiede perciò di stralciare il capoverso 3. Per **SwissSafety** le misure di sicurezza contro le cadute devono essere precisate.

5.12 Articolo 24

Per **SBV** e **metal.suisse** deve essere chiaro che anche qui si deve rispettare l'altezza di 100 cm. **FVE** e **FRECEM** ritengono che l'altezza minima del corrente principale debba essere precisata nell'ordinanza, altrimenti si renderebbe illusoria questa proposta di articolo.

5.13 Articolo 25

Per **SBV** e **metal.suisse** «hineinfallen» (cadere dentro) deve essere sostituito con «hineintreten» (infilarsi, finire dentro). E occorre definire da quale altezza una copertura rappresenta un pericolo di inciampamento, per esempio meno di 5 cm. Anche **HBCH** è dell'avviso che non si possa cadere dentro a piccole aperture nel pavimento, ma piuttosto inciamparvi e finire a terra. Oltre al pericolo di cadere in aperture bisogna considerare anche quello di inciampare in piccoli buchi. Per **Suva** ed **EKAS** il termine «hineintreten» usato nell'attuale ordinanza sui lavori di costruzione ha funzionato e quindi non dovrebbe essere modificato.

5.14 Articolo 26

Capoverso 1

suissetec sostiene che il capoverso 1 è formulato in maniera confusa. I lavori sul tetto (piano) possono essere effettuati con una protezione laterale. Questo capoverso impone però sempre un ponteggio di facciata a partire da 3 metri. **Baukader Schweiz** chiede se eventualmente può essere sostituito da altri sistemi, per esempio montando una protezione laterale, affinché non occorra ogni volta un ponteggio di facciata, p. es. per altezze di lavoro di 3 metri. Secondo **SMGV** per i lavori di breve durata si devono poter impiegare le scale a pioli.

5.15 Articolo 27

Titolo e capoverso 1

SBV e **metal.suisse** chiedono di modificare il titolo e includere la cementazione di pareti. **FVE** e **FRECEM** fanno notare che in questa proposta di articolo l'altezza di caduta è di 3 metri. Inoltre, l'articolo 27 P-OLCostr non è abbastanza preciso riguardo agli elementi che vengono posati. Infine, è opportuno precisare anche a quale datore di lavoro spetta procedere alla posa delle reti di sicurezza o dei ponteggi di ritenuta. Per la posa di elementi per coperture di tetti e per solette su tutta la superficie, nei lavori di costruzione in legno s'impiegano solitamente protezioni laterali temporanee. Per **HBCH** questa misura, che corrisponde all'attuale stato della tecnica, deve continuare a poter essere possibile.

Capoverso 2

suissetec chiede di rimuovere «ogni giorno», sostituendolo eventualmente con «prima dell'utilizzo». Le reti di sicurezza e i ponteggi di ritenuta devono essere sottoposti ogni giorno a un controllo visivo da parte di ciascun datore di lavoro che esegue lavori per i quali la rete di sicurezza o il ponteggio di ritenuta funge da protezione contro le cadute. In caso di difetti, i lavori per i quali la rete di sicurezza o il ponteggio di ritenuta serve da protezione contro le cadute non devono essere eseguiti. Per **GCH** in linea di principio spetta all'installatore della rete di sicurezza o del ponteggio di ritenuta assicurarsi che il montaggio sia conforme e secondo lo stato della tecnica, confermandolo mediante un verbale di consegna. I controlli

visivi giornalieri da parte degli utenti sono una prassi già consolidata. I difetti dovrebbero essere segnalati direttamente alla direzione lavori / all'installatore del ponteggio.

Capoverso 4 nuovo

SBV e **metal.suisse** fanno notare che reti di sicurezza e ponteggi di ritenuta non possono sempre essere impiegati ovunque secondo un principio di proporzionalità. Ne è un esempio la posa di elementi in calcestruzzo per solette, possibile quasi esclusivamente con DPI anticaduta. Perciò **SBV** e **metal.suisse** propongono un nuovo capoverso 4. Laddove non è possibile una protezione collettiva, per esempio nelle costruzioni con cassaforma o nella posa di elementi in calcestruzzo, è indispensabile un DPI anticaduta.

5.16 Articolo 28

SBV e **metal.suisse** pensano che qui si debba precisare cosa sono esattamente gli elementi per coperture di tetti e per solette. In caso contrario si potrebbero intendere anche i casseri per solette.

5.17 Articolo 29

Capoversi 1 e 2

Per **SBV** e **metal.suisse** le misure di protezione collettive dovrebbero essere garantite dalla committenza e/o dal suo rappresentante. **suissetec** chiede di tener conto della proporzionalità nel capoverso 1. **SBV**, **metal.suisse**, **suissetec** e **HBCH** sono del parere che la consultazione vada estesa anche a specialisti tecnici, perché gli specialisti della sicurezza sul lavoro non possiedono necessariamente queste conoscenze specifiche. Secondo **WaldSchweiz** l'attuazione delle misure di cui al capoverso 1 non migliorerà la sicurezza nella maggior parte dei lavori forestali con rischio di caduta soggetti all'OLCostr. Un approccio efficace e attuato nel settore forestale è la formazione per tutti i livelli in «utilizzo e impiego» dei dispositivi di protezione individuale anticaduta a terra e nell'arrampicata sugli alberi. **VSE** fa presente che le piccole aziende di solito non possiedono propri specialisti della sicurezza sul lavoro. Il ricorso a uno specialista della sicurezza sul lavoro esterno ai sensi dell'articolo 11a OPI rappresenta per le PMI un onere economico la cui proporzionalità è discutibile. Dovrebbe essere prevista la possibilità di ricorrere «soltanto» a una persona esperta, che definisca per iscritto le misure di protezione.

5.18 Articolo 30

Capoversi 1 e 3

Viene descritta la procedura da seguire quando vengono inaspettatamente trovati degli impianti. **Suva** ed **EKAS** propongono di utilizzare la formulazione secondo l'articolo 32 capoverso 2 per quanto possibile. **BE** fa presente che l'espressione «sostanze tossiche» non esiste più nel diritto dei prodotti chimici e raccomanda di utilizzare la dicitura «sostanze pericolose».

5.19 Articolo 31

Capoverso 3

La NIN 2020 è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Il capitolo 7.04 riguardante i cantieri è stato rivisto e completato in alcuni punti. Ora vige il principio secondo cui per i circuiti elettrici che alimentano prese > 32 A nei cantieri deve essere previsto un dispositivo di protezione contro

la corrente di guasto (RCD). **Suva** ed **EKAS** chiedono di inserire questa novità nella direttiva sui lavori di costruzione.

5.20 Articolo 32

Capoverso 1

Per **SBV** e **metal.suisse** tutti gli interessati devono essere coinvolti già nella fase del permesso di costruire e dell'offerta. **Unisanté** ritiene che la descrizione delle sostanze particolarmente pericolose sia riduttiva. Inoltre non comprende tutte le categorie attualmente considerate come «sostanze inquinanti della costruzione». Bisognerebbe aggiungere gli idrocarburi aromatici policiclici (IPA), il piombo ed eventualmente il pentaclorofenolo (PCP)⁴.

Capoverso 2

USS, così come **unia** e **SP**, appoggiano l'obbligo di informazione ampliato e chiedono un'integrazione: Il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori interessati in merito «al sospetto della presenza di sostanze pericolose per la salute e» al risultato delle perizie realizzate sulle sostanze nocive.

Syna e **Travail.Suisse** sono a favore di un obbligo d'informazione maggiore per le sostanze particolarmente pericolose per la salute. Per la **Schweizerischer Fachverband Gebäudeschadstoffe (FAGES)** il capoverso tratta in un unico punto due aspetti distinti (informazione in merito alle perizie a tutte le aziende e procedura in caso di rinvenimento di sostanze nocive durante lo svolgimento dei lavori) e propone quindi di suddividerlo in due capoversi per motivi di chiarezza. In particolare si considera estremamente importante che tutte le aziende siano informate in merito alle perizie sulle sostanze nocive prima dell'inizio dei lavori. In questo modo si evita che per esempio materiali contenenti amianto vengano danneggiati inavvertitamente. **AR** plaude espressamente al nuovo obbligo imposto al datore di lavoro nel capoverso 2 di informare i propri lavoratori interessati in merito al risultato di una perizia realizzata su sostanze nocive. In questo modo si assicura che, soprattutto in presenza di amianto, siano adottati i provvedimenti di protezione necessari.

5.21 Articolo 33

Capoverso 2

Il capoverso 2 definisce già le possibili misure da adottare in presenza di sostanze pericolose per la salute. Dal punto di vista di **SBV** e **metal.suisse** un'ulteriore distinzione tra sostanze pericolose e particolarmente pericolose non apporta alcun valore aggiunto. Nei lavori in sotterraneo, un'aspirazione alla fonte non è tecnicamente realizzabile, a causa degli spazi ridotti e della lunghezza. A partire da una determinata lunghezza della galleria non è più possibile creare la pressione necessaria. Secondo la **Suva** la parola «nachweislich» («che hanno un *comprovato* effetto») non è la definizione esatta per le sostanze cancerogene. Nella definizione dei valori limite sul posto di lavoro (valori MAC), per le sostanze C1_A si utilizza l'espressione «bekanntermassen» («*notoriamente*»). La **Suva** chiede pertanto di utilizzare il termine «bekanntermassen» al posto di «nachweislich». Con la seconda frase si vuole supportare la prassi attualmente in uso secondo la quale per esempio per rispettare il valore MAC del quarzo nei lavori in sotterraneo l'aria deve essere rarefatta al punto da poter essere con sicurezza in linea con il valore MAC. Altre misure tecniche spesso non sono attuabili. Per **Unisanté** è altrettanto importante inserire le sostanze sospette cancerogene come misura precauzionale. In ogni caso si devono aggiungere le C1_B e probabilmente anche le C2 secondo l'elenco della Suva 1903.f. Per **VSE** un controllo «regolare» della qualità dell'aria è insufficiente. Si deve invece fare riferimento allo stato della tecnica, descritto per esempio nei documenti della Suva.

5.22 Articolo 37

Per **SBV**, **metal.suisse** e **usam** l'articolo rappresenta soltanto un semplice obiettivo in materia di protezione. Nell'articolo mancano infatti le misure da attuare o i valori da rispettare. Questo genera incertezza nell'attuazione ma anche negli organi esecutivi che devono monitorare il rispetto della norma. Inoltre il sole viene presentato come un pericolo. Il sole di per sé non costituisce un pericolo, ma sono i raggi UV e il caldo a essere pericolosi per l'uomo.

suissetec chiede di integrare l'articolo 37 con il contenuto dell'articolo 90 (Lavori in sotterraneo) affinché l'influsso delle condizioni climatiche (p. es. umidità) sulla salute dei lavoratori sia in generale vincolante. **USS**, **unia**, **PS**, **syna** e **Travail.Suisse** appoggiano l'introduzione dell'obiettivo di protezione per i lavori svolti al sole, al caldo e al freddo e chiedono, in considerazione dell'importanza crescente della tematica e dell'evoluzione delle nozioni nelle scienze del lavoro, di valutare la redazione di una direttiva CFSL sui lavori svolti al caldo. Inoltre chiedono di aggiungere i criteri in base ai quali i lavori devono essere sospesi a partire da un determinato livello di calore. L'indicatore è costituito dall'indice di calore, che combina scientificamente temperatura e umidità. Concretamente, l'Ufficio federale di meteorologia emette un'allerta per canicola di livello 3 «pericolo marcato» quando si prevede l'indice superiore a 90 per almeno 3 giorni. La regola della sospensione dei lavori dalle ore 13.00 con un'allerta per canicola di livello 3 viene praticata già oggi nei cantieri in Ticino. Per **FVE** e **FRECEM** questa disposizione è troppo vaga e sarebbe opportuno precisarla, inserendo per esempio un rimando al piano di sicurezza del datore di lavoro. Per **VD** si dovrebbe specificare se le misure da adottare possono essere imposte dagli organi esecutivi della LAINF o se le violazioni devono essere segnalate agli organi esecutivi della LL. Il nuovo articolo 37 OLCostr introduce nell'ordinanza un obiettivo in materia di protezione della salute per i lavori svolti al sole, al caldo o al freddo, che **GE** approva. Fa tuttavia notare che la formulazione è generica. Occorrerebbe quindi precisarne il contenuto, ai fini di un'interpretazione e un'applicazione chiare della norma. Con il nuovo articolo ci si propone di proteggere, nel quadro dell'ordinanza sui lavori di costruzione, chi esegue lavori al sole, al caldo e al freddo. L'esposizione a questi fattori nei cantieri è un aspetto di particolare importanza. **AR** ritiene corretto adeguare nell'ordinanza la questione dell'ambiente di lavoro alle circostanze odierne e proteggere giuridicamente i lavoratori mediante misure contro il sole, il calore e il freddo. **VSBTU** fa presente che l'articolo è molto poco specifico riguardo alle misure necessarie. Il margine d'interpretazione è troppo ampio per avere un'informazione concreta. Secondo **SwissSafety** si deve tenere particolarmente conto dell'abbigliamento adeguato e della protezione cutanea.

5.23 Articolo 38

Per **SBV** e **metal.suisse** l'articolo rappresenta soltanto un semplice obiettivo in materia di protezione. Manca l'indicazione di lux, come per esempio nella direttiva CFSL 6514 Lavori sotterranei, articolo 8. Questo genera incertezza nell'attuazione ma anche negli organi esecutivi che devono monitorare il rispetto della norma. L'illuminazione d'emergenza viene citata soltanto al capitolo 7 Lavori in sotterraneo, articolo 94. L'avere con sé un'illuminazione di emergenza o una torcia può essere necessario anche in altre situazioni, per esempio sili, cisterne ecc. Per **usam** si tratta anche in questo caso di un obiettivo di protezione definito in modo molto vago, pertanto l'articolo deve essere precisato o stralciato. **suissetec** chiede di completare l'articolo 38 con le vie di fuga. Secondo **VSBTU** le circostanze specifiche sia nei posti di lavoro sia nelle vie di passaggio sono da un lato molto eterogenee e dall'altro «sufficiente» concede un margine d'interpretazione troppo ampio. **SwissSafety** fa presente che spesso un'illuminazione è già presente, ma non illumina a sufficienza i punti pericolosi.

5.24 Articolo 43

Capoverso 4

La parete di ritenuta sul tetto deve essere eretta a diretto contatto con la gronda, in modo da superarla di almeno 80 cm, avere un'altezza di almeno 100 cm ed essere solidamente fissata alla struttura portante del tetto. Secondo **GCH** esistono sul mercato anche soluzioni che si fissano al di sopra della facciata. Sul tetto vengono effettuati lavori anche solo al centro, per esempio per installare una finestra. **HBCH** chiarisce che per queste operazioni la parete di ritenuta non deve necessariamente essere montata a contatto con la gronda, ma può essere semplicemente applicata sotto la postazione di lavoro.

5.25 Articolo 46

Capoverso 2

Suva ed **EKAS** spiegano che le funi di sicurezza sono un termine comune, che però non corrisponde all'attuale stato della tecnica. Nelle norme EN e nei corsi sulla sicurezza sul lavoro si parla di «dispositivo di protezione personale anticaduta». Pertanto **Suva** ed **EKAS** suggeriscono di utilizzare questa espressione e mettere tra parentesi il termine «funi di sicurezza». Secondo **IG Anseilen Grün, Seilarbeit Schweiz** e **VSE**, per una migliore comprensione anche qui dovrebbe essere prescritta in generale una protezione a partire da 2 metri (regolamentazione uniforme riguardo all'altezza di caduta).

5.26 Articolo 52

Per **SBV** e **metal.suisse** il costruttore del ponteggio è una limitazione eccessiva. Anche un operaio edile può installare un ponteggio, avendo imparato a farlo durante la sua formazione come muratore. **suissetec** chiede di stralciare «cartelloni pubblicitari» e sostituire «costruttore del ponteggio» con «installatore del ponteggio». **Suva** ed **EKAS** constatano che l'ordinanza sui lavori di costruzione ora utilizza il termine «costruttore del ponteggio». L'associazione professionale degli installatori di ponteggi utilizza questo termine come caratteristica distintiva. Coloro che installano il ponteggio in loco sono chiamati in generale installatori e coloro che usano il ponteggio utenti. **Suva** ed **EKAS** chiedono perciò di continuare a utilizzare questi termini generali. Per la **Schweizerische Gerüstbau-Unternehmer-Verband (SGUV)** «Gerüstbauer» deve essere sostituito con «Gerüstbauer».

5.27 Articolo 53

Capoverso 2

Suva ed **EKAS** fanno notare che questo capoverso è stato ripreso dall'ordinanza vigente. La definizione che delimita i ponteggi da lavoro oggi è troppo ampia. Le centinature o parti di esse, per esempio, possono infatti fungere anche da ponteggi da lavoro. Pertanto **Suva** ed **EKAS** suggeriscono di stralciare il capoverso.

5.28 Articolo 54

Per **HBCH** i ponteggi in legno non possono essere vietati in ragione del materiale. Le prescrizioni dei ponteggi devono essere soddisfatte a prescindere dai materiali utilizzati. **Syna** e **Travail.Suisse** sono favorevoli al divieto di ponteggi in legno, che non corrispondono più allo stato della tecnica. **EKAS** ritiene che il termine «ponteggi da lavoro» sia troppo ampio: questo articolo riguarda solo i «ponteggi di facciata». Chiede pertanto una modifica terminologica. L'articolo 54 riprende l'attuale stato della tecnica in relazione ai ponteggi e

quindi ora vieta i ponteggi da lavoro con struttura portante verticale in legno. **AR** dà per assodato che le disposizioni aggiornate sui ponteggi rappresentano un miglioramento della sicurezza personale.

5.29 Articolo 56

Capoversi 1–3

Per **GCH** le scale a rampa per ponteggi e i piani di calpestio con botola devono distare al massimo 15 metri da ciascun posto di lavoro. **suissetec** è del parere che soluzioni divergenti per la realizzazione di accessi e vie di fughe debbano essere descritte nel piano di sicurezza (specifico dell'opera). **SBV** e **metal.suisse** constatano che si deve assicurare che, per motivi di protezione della salute, si pianifichi sempre un montacarichi a partire da un'altezza di 25 metri anche per il trasporto di materiali. Spetta alla committenza garantire questa misura, trattandosi di una misura usata collettivamente. **Suva** ed **EKAS** fanno notare che la seconda frase dell'articolo 45 capoverso 3 dell'ordinanza vigente sui lavori di costruzione è stata eliminata e chiedono che venga invece mantenuta.

5.30 Articolo 61

Capoverso 1

Secondo il punto di vista di **SBV** e **metal.suisse** non è utile ai fini della sicurezza sul lavoro del singolo che il ponteggio da lavoro sia ispezionato 1 volta al giorno dal datore di lavoro. Questo crea un falso senso di sicurezza. L'utente deve essere messo in condizione di riconoscere da solo i rischi e in presenza di difetti informare il datore di lavoro. Per **suissetec** si dovrebbe rimuovere «ogni giorno», sostituendolo eventualmente con «prima dell'utilizzo». **GCH** è del parere che in linea di principio spetti all'installatore del ponteggio assicurarsi che venga installato un ponteggio da lavoro conforme e secondo lo stato della tecnica, confermandolo mediante un verbale di consegna. I controlli visivi giornalieri da parte degli utenti sono una prassi già consolidata. I difetti dovrebbero essere segnalati direttamente alla direzione lavori / all'installatore del ponteggio. Sono decisivi la zona di lavoro e l'accesso. Secondo **Suva** ed **EKAS**, se ora si parla di datore di lavoro e non di utente, si deve descrivere con precisione il tipo di utilizzo. Un ponteggio da lavoro può servire da posto di lavoro e/o da protezione contro le cadute, per cui si deve aggiungere il rimando alla seconda fattispecie. **Feusuisse** propone di mantenere l'attuale formulazione con «utente». Anche secondo la **Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmen (VSA)** il termine «datore di lavoro» va sostituito con «utente». Il datore di lavoro stesso non effettua alcun controllo visivo. Inoltre non è chiaro se in questo contesto il termine «datore di lavoro» debba intendersi come persona giuridica con almeno un lavoratore dipendente oppure come il lavoratore stesso che deve controllare la sicurezza del ponteggio da lavoro per conto del datore di lavoro. Secondo il parere di **VSE** si deve verificare sempre prima dell'inizio dei lavori se qualcosa è cambiato nell'infrastruttura di lavoro. In aggiunta **VSE** ritiene che, oltre a un controllo visivo, si debba effettuare anche un controllo del funzionamento.

5.31 Articolo 64

Per **SBV** e **metal.suisse** il costruttore del ponteggio è una limitazione eccessiva. Anche un operaio edile può installare un ponteggio, avendo imparato a farlo durante la sua formazione come muratore. **suissetec** chiede di stralciare «cartelloni pubblicitari» e sostituire «costruttore del ponteggio» con «installatore del ponteggio». **Suva** ed **EKAS** constatano che l'ordinanza sui lavori di costruzione ora utilizza il termine «costruttore del ponteggio». L'associazione professionale degli installatori di ponteggi utilizza questo termine come caratteristica distintiva. Coloro che installano il ponteggio in loco sono chiamati in generale installatori e coloro che

usano il ponteggio utenti. **Suva** ed **EKAS** chiedono perciò di continuare a utilizzare questi termini generali. Per **SGUV** «Gerüstebauer» deve essere sostituito con «Gerüstbauer». Sarebbe inoltre opportuno documentare per iscritto l'intesa con il costruttore del ponteggio. Secondo **VSE** anche gli adeguamenti minori possono essere effettuati solo dal costruttore.

5.32 Articolo 66

HBCH fa presente che nelle intelaiature di legno o nelle costruzioni a capriate gli incatenamenti orizzontali e le catene spesso si trovano più di 3 metri al di sotto del punto di caduta più alto (colmo). In queste costruzioni, però, la rete di sicurezza solitamente può essere montata solo sotto gli incatenamenti orizzontali, perciò un'altezza di caduta di solo 3 metri non è realistica. L'articolo dovrebbe essere formulato in modo da prescrivere l'installazione delle reti di sicurezza il più vicino possibile ai punti di caduta e un'altezza di caduta nella rete di massimo 6 metri. Per **SBV** e **metal.suisse** la riduzione da 6 a 3 metri diventa problematica nelle centinature. In caso di luci maggiori, indispensabili nella realizzazione di pozzi o ponti, il peso specifico della rete di sicurezza la fa scendere automaticamente a più di 3 metri. Il rispetto dell'altezza di caduta consentita di massimo 3 metri non può quindi essere garantito nella costruzione di pozzi e ponti. È necessaria una disposizione aggiuntiva che tratti questa caratteristica della realizzazione di ponti e pozzi e tenga conto della sospensione della rete di ritenuta.

5.33 Articolo 67

Capoversi 1 e 5

L'ordinanza impone la riduzione dell'altezza di caduta massima in un ponteggio di ritenuta da 3 a 2 metri. A partire da un'altezza di 2 metri, secondo l'ordinanza rivista per la cementazione di pareti si deve installare un ponteggio di ritenuta sul lato opposto. Questo implica che nessun muro può essere più realizzato senza ponteggio di ritenuta, a prescindere dall'esistenza in loco di una situazione di pericolo o meno. Per **SBV** e **metal.suisse** la riduzione della tolleranza di altezza comporta un immenso onere supplementare logistico e di tecnica del lavoro per tutti gli interessati, in molti casi ingiustificato. **HBCH** fa notare che nei lavori di montaggio sono possibili altezze di caduta senza misure di sicurezza fino a 3 metri. La limitazione dell'altezza di caduta a 2 metri contraddice l'articolo 27, che prescrive un ponteggio di ritenuta soltanto a partire da 3 metri. Pertanto anche per i lavori di montaggio l'altezza di caduta in un ponteggio di ritenuta deve essere fissata a 3 metri. Per **FVE** e **FRECEM** l'abbassamento dell'altezza da 3 a 2 metri ha un effetto doppiamente perverso: spesso le protezioni sono molto complicate da installare, non sono ergonomiche e il loro utilizzo spesso è purtroppo trascurato dagli operai. **usam** si può dichiarare fundamentalmente d'accordo con la limitazione dell'altezza di caduta a 2 metri. Chiede però l'introduzione di una deroga per la cementazione di pareti. In questi casi i ponteggi di ritenuta dovrebbero essere necessari soltanto a partire da un'altezza di caduta di 3 metri. Secondo **NVS** la limitazione dell'altezza di caduta a 2 metri è in contraddizione con l'articolo 27 OLCostr, dove il ponteggio di ritenuta è prescritto soltanto a partire da 3 metri. Pertanto anche per i lavori di montaggio l'altezza di caduta in un ponteggio di ritenuta deve essere fissata a 3 metri.

Capoverso 2

Se il ponteggio di ritenuta è applicato a sbalzo, lo sbalzo orizzontale minimo deve misurare almeno 1,5 metri. Secondo **GCH** l'altezza di caduta corretta è di 2 metri. Non si tiene conto dei lavori di manutenzione a un'altezza di caduta di 3 metri. Qui si dovrebbe riprendere la dimensione di 1,8 metri dell'articolo 54 della vecchia ordinanza sui lavori di costruzione.

5.34 Articolo 69

Per **SBV** e **metal.suisse** il diametro esterno in cantiere deve essere misurato meglio. Il concetto «diametro esterno del tubo» non ha bisogno di essere ulteriormente spiegato: si tratta della dimensione esterna di un tubo, calcolata sommando il diametro interno e lo spessore delle pareti. Perciò **Suva** ed **EKAS** propongono di utilizzare «diametro esterno del tubo» al posto di «dimensione esterna della conduttura».

5.35 Articolo 74

SBV e **metal.suisse** rilevano che le vie di passaggio sono utilizzate collettivamente e quindi dovrebbero essere pianificate, attuate, controllate e mantenute dalla committenza. Il codice stradale autorizza soltanto il proprietario delle strade, Confederazione, Cantone e Comune ad apporre la segnaletica, bisogna tenere conto di questo al punto b.

5.36 Articoli 76 e 79

Per la **Schweizerischer Geologenverband (CHGEOL)** un'ulteriore novità è l'obbligo per coloro che rilasciano la prova di controllare e garantire anche la corretta esecuzione. E interferisce in maniera eccessiva con le molteplici forme contrattuali esistenti sul mercato. Secondo la **Schweizerischer Bergführerverband** l'ingegnere specializzato non deve essere menzionato. Anche altre persone o enti possono disporre delle competenze per modellare e calcolare questioni di tecnica edilizia secondo metodi riconosciuti. Il ricorso a un ingegnere tecnico o un geologo è, dal punto di vista di **IG Anseilen Grün** e **Seilarbeit Schweiz**, compito della committenza e non dell'appaltatore. Da un lato sono stati inaspriti i criteri per la prova di sicurezza e per di più si deve ricorrere a uno specialista o un ingegnere per verificare l'esecuzione delle misure che derivano dalla prova di sicurezza. Secondo **Seilbahnen Schweiz** occorre differenziare e formulare più apertamente questo requisito. Il ricorso a uno specialista non è sempre necessario e per la verifica di misure derivanti dalla prova di sicurezza deve essere possibile impiegare un caposquadra o un capomastro. Per **VSE** la formulazione proposta ha ripercussioni considerevoli sui lavori nelle scarpate, comprese le relative conseguenze economiche, per esempio a causa dei costi supplementari per gli ingegneri. Anche un pendio più lieve richiede per esempio scavi supplementari e comporta di conseguenza maggiori costi. Pertanto si deve mantenere il tenore del vigente articolo 56 capoverso 4 lettera a.

5.37 Articolo 81

Capoversi 2 e 3

La nuova formulazione contiene qualche doppione. Mancano invece alcuni pericoli riportati nell'ordinanza sui lavori di costruzione vigente. Pertanto **Suva** ed **EKAS** suggeriscono di formulare il capoverso analogamente all'ordinanza vigente.

Per **SBV** e **metal.suisse** la «rottura delle funi» è anacronistica (la palla demolitrice non si usa quasi più), si può parlare tutt'al più in generale di rottura per fatica di apparecchi di demolizione e macchine.

5.38 Articolo 84

Dal punto di vista di **FAGES** l'eliminazione con esigua dispersione di polvere è necessaria per tutti i materiali contenenti amianto, se maneggiati impropriamente anche i materiali con amianto fortemente agglomerato possono rilasciare grandissime quantità di fibre di amianto. Alla lettera b si dovrebbe dire «metodi di eliminazione, con esigua dispersione di polvere, di materiali contenenti amianto».

5.39 Articoli 86, 87 e 102

Suva ed **EKAS** fanno presente che 14 giorni sono il requisito minimo. La notifica può essere inviata per esempio anche 20 giorni prima dell'inizio dei lavori. Sugeriscono quindi di integrare l'indicazione temporale con «almeno». Per **VSE** il concetto «lavori di manutenzione minori» non è sufficientemente chiaro e andrebbe quindi descritto più precisamente.

5.40 Articolo 91

Capoversi 2–5

Per **Unisanté** questo requisito sembra troppo vago. Occorre prescrivere anche che la ventilazione sia sufficiente. Inoltre il termine «qualità dell'aria» è troppo vago e varia considerevolmente a seconda che si tenga conto dei rischi di asfissia, esplosione o intossicazione.

5.41 Articolo 95

Suva ed **EKAS** sono del parere che l'espressione «*vorbeifahrende Züge*» dell'articolo 68 dell'ordinanza sui lavori di costruzione vigente si sia affermata. È chiaro che s'intendono treni e veicoli del trasporto pubblico e privato. La nuova formulazione può essere interpretata come se ci si riferisse unicamente a treni o veicoli di cantiere. **Suva** ed **EKAS** suggeriscono quindi di riprendere la formulazione dell'ordinanza vigente. Secondo **ZH** manca una disposizione relativa ai tratti aperti.

5.42 Articolo 98

SBV e **metal.suisse** fanno notare che le imprese di costruzione non hanno alcuna influenza sulla sezione della galleria, che viene indicata dal geologo o dall'ingegnere. Già oggi i costruttori di gallerie si organizzano da un cantiere all'altro con l'esperto SUVA per trovare misure orientate all'obiettivo di protezione. **VSG** è del parere che l'espressione «impianti dei binari» non sia da intendersi come quella del settore ferroviario (lavori in sotterraneo in gallerie ferroviarie esistenti, p. es. ampliamento della volta), bensì come impianto adibito al trasporto.

5.43 Articolo 103

Ora non si indica più che il piano deve essere stabilito prima dell'inizio dei lavori; occorre reintrodurre questa precisazione. **Suva** ed **EKAS** suggeriscono quindi di mantenere la vecchia formulazione secondo l'ordinanza vigente.

5.44 Articolo 105

SBV, **metal.suisse** e **NVS** spiegano che l'estrazione di sabbia e ghiaia non può essere paragonata all'estrazione di pietra da taglio naturale: nel secondo caso le imprese impiegano, oltre all'esplosivo, anche segature a filo, tagliature ecc. Anche i fronti di estrazione sono ben più alti di 40 metri. Le procedure per l'estrazione di pietra da taglio naturale sono nel complesso strutturate diversamente rispetto a quelle per l'estrazione di sabbia e ghiaia.

5.45 Articolo 115

Suva ed **EKAS** spiegano che le funi di sicurezza sono un termine comune, che però non corrisponde all'attuale stato della tecnica. Nelle norme EN e nei corsi sulla sicurezza sul lavoro si parla di «dispositivi di protezione personale anticaduta». Pertanto **Suva** ed **EKAS**

suggeriscono di utilizzare questa espressione e mettere tra parentesi il termine «fune di sicurezza».

5.46 Articolo 118

Per i lavori in sospensione a corde portanti, dal punto di vista di **Feusuisse** l'aggiornamento dovrebbe essere effettuato almeno ogni 5 anni.

5.47 Articolo 123

Secondo **SBV** e **metal.suisse** i sistemi di protezione laterale comprendono tutte le attrezzature di lavoro che contengono o costituiscono una protezione laterale. L'accento sui ponteggi da lavoro esclude tutte le altre protezioni laterali ai sensi degli articoli 22 e 23, mentre è indispensabile inserirle nelle disposizioni transitorie. Per **Suva** ed **EKAS** questa disposizione transitoria non riguarda solo la protezione laterale nel ponteggio da lavoro, bensì in generale i sistemi di protezione laterale esistenti. Pertanto chiedono che la protezione laterale sia inserita nella disposizione transitoria. Per **FVE** e **FRECEM** l'articolo proposto è troppo restrittivo. Si deve optare per una formulazione che si applichi a tutti i dispositivi di sicurezza messi in circolazione prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

6. Altri punti da inserire o verificare

USS, **syna**, **Travail.Suisse**, **unia** e **PS** ritengono che gli eventi collegati alla pandemia di Covid-19 abbiano messo in luce la necessità di adeguare l'ordinanza sui lavori di costruzione per tenere conto dei casi speciali influenzati da fattori esterni.

SGUV chiede che vi sia un riconoscimento anche delle ditte di costruzione dei ponteggi (analogamente agli art. 83–86 Bonifiche da amianto e 112 Spazzacamini).

Anhang / Annexe / Allegato

1. Kantone / Cantons / Cantoni

	Data	Osservazioni
Staatskanzlei des Kantons Zürich/ZH	15.9.2020	
Staatskanzlei des Kantons Bern/BE	10.9.2020	
Staatskanzlei des Kantons Luzern/LU	2.9.2020	
Standeskanzlei des Kantons Uri/UR	17.8.2020	
Staatskanzlei des Kantons Obwalden/OW	30.7.2020	
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden/NW	24.8.2020	
Regierungskanzlei des Kantons Glarus/GL	3.9.2020	
Staatskanzlei des Kantons Zug/ZG	17.9.2020	
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg/FR	9.9.2020	
Staatskanzlei des Kantons Solothurn/SO	18.9.2020	
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt/BS	16.9.2020	
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft/BL	15.9.2020	
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden/AR	17.9.2020	
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden/AI	20.8.2020	
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen/SG	24.6.2020	Rinuncia a esprimere un parere
Standeskanzlei des Kantons Graubünden/GR	9.9.2020	Rinuncia a esprimere un parere
Staatskanzlei des Kantons Aargau/AG	13.8.2020	

Staatskanzlei des Kantons Thurgau/TG	16.9.2020	
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino/TI	18.6.2020	
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud/VD	17.9.2020	
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais/VS	31.8.2020	
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel/NE	26.8.2020	
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève/GE	9.9.2020	
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura/JU	8.9.2020	

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale

FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali	11.9.2020	
Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES	17.9.2020	
Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC	17.9.2020	
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS	17.9.2020	

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Städteverband	9.6.2020	Rinuncia a esprimere un parere
-------------------------------	----------	--------------------------------

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia

Schweizerischer Gewerbeverband (sgv) Union suisse des arts et métiers (usam) Unione svizzera delle arti e mestieri (usam)	21.9.2020	
Schweizerischer Arbeitgeberverband (SAV) Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori	16.9.2020	
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)	4.9.2020	
Travail.Suisse	18.9.2020	
UNIA	15.9.2020	
Syna	18.9.2020	

5. Weitere Organisationen / Durchführungstellen Autres organisations / Organes d'exécution Altre organizzazioni / Organi d'esecuzione

Suva Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Suva Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni	4.9.2020	
Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS) Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL)	14.9.2020	
Interkantonaler Verband für Arbeitnehmerschutz (IVA) L'Association intercantonale pour la protection des travailleurs (AIPT)	20.8.2020	Rinuncia a esprimere un parere

Unisanté (DSTE), anciennement ist	21.7.2020	
Verband Schweizerischer Arbeitsmarktbehörden (VSAA) Association des offices suisses du travail (AOST) Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL)	20.8.2020	Rinuncia a esprimere un parere
Schweizerische Bundesbahnen SBB	7.9.2020	
Verband Schweizer Schreiner Meister und Möbelfabrikanten (VSSM)	27.8.2020/14.9.2020	
Baukader Schweiz	27.8.2020	
Verband Schweizer Elektrizitätsunternehmen (VSE)	11.9.2020	
Holzbau Schweiz (HBCH)	10.9.2020	
Schweizer Baumeisterverband (SBV)	18.9.2020	
Gebäudehülle Schweiz (GCH)	17.9.2020	
Schweizer Maler- und Gipserunternehmer Verband (SMGV)	27.8.2020	
Verband Schweizer Elektroinstallationsfirmen (EIT.Swiss)	15.9.2020	
Schweizerischer – Lichtensteinischer Gebäudetechnikverband Suissetec	7.9.2020	
Verband Schweizerischer Unternehmen für Decken- und Innenausbausysteme (VSD)	18.9.2020	
Schweizerischer Plattenverband (SPV)	3.9.2020/17.8.2020 e 3.9.2020	
Unternehmerverband Gärtner Schweiz (Jardin Suisse)	14.9.2020	
Schweizerischer Bergführerverband	16.9.2020	
BodenSchweiz	8.7.2020	
Naturstein-Verband Schweiz (NVS)	18.9.2020	
Schweizerischer Faserzement-Verband (fibrecem)	27.7.2020	
Schweizerischer Verein für Luft- und Wasserhygiene (SVLW)	6.7.2020	

Verband für Wohnraumfeuerungen, Plattenbeläge und Abgassysteme (Feusuisse)	13.8.2020	
Centre patronal	22.8.2020	
Swiss safety	31.8.2020	
Verband Schweizer Forstpersonal	27.8.2020	
WaldSchweiz	27.8.2020	
Vereinigung Schweizerischer Gleisbauunternehmer (VSG)	2.9.2020	
Vereinigung Schweizerischer Bahntechnik-Unternehmen (VSBTU)	10.9.2020	
Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmen (VSA)	10.9.2020	
Seilarbeit Schweiz	14.9.2020	
Fédération des Entreprises Romandes	15.9.2020	
Seilbahnen Schweiz	15.9.2020	
Schweizerischer Geologenverband (CHGEOL)	17.9.2020	
IG AnseilenGrün	17.9.2020	
Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d'Ebénisterie et de Menuiserie (FRECEM)	17.9.2020	
Verband Entwicklung Schweiz	18.9.2020	
Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE)	18.9.2020	
Der Dachverband der Stahl-, Metall- und Fassadenbauweise (metal.suisse)	18.9.2020	

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA)	18.9.2020	
Verband der Schweizerischen Baumaschinenwirtschaft (VSBM)	21.9.2020	
Schweizerischer Gerüstbau-Unternehmer-Verband (SGUV)	6.10.2020	
Schweizerischer Fachverband Gebäudeschadstoffe (FAGES)	1.10.2020	